La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 31.1.2015
La Nuova Procedura Civile, 1, 2015
ADMAIORA
Editrice

Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo Civile Telematico:
i tempi e le modalità della costituzione telematica non sono vincolati dai tempi e le modalità della costituzione mediante deposito cartaceo degli atti

E' ammessa la costituzione telematica del convenuto per le ragioni evidenziate nell'ordinanza del Tribunale di Milano, sezione sesta, 7.10.2014.
Deve escludersi - a pena di vanificare la funzione stessa del Processo Civile Telematico e di contraddire la ratio posta a fondamento della riforma in esame - che i tempi e le modalità della costituzione telematica debbano essere vincolati dai tempi e le modalità della costituzione mediante deposito cartaceo degli atti e, più nello specifico, dalle fasce orarie che caratterizzano questi ultimi.
Con la costituzione telematica il difensore sottoscrive la memoria con firma digitale ed effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa regolamentare del Processo Civile Telematico.
L'atto di deposito e costituzione in via telematica è il corrispettivo dell'atto di deposito e costituzione cartacea: nel momento esatto in cui la memoria di costituzione viene consegnata alla cartella di destinazione, questa è disposizione della Cancelleria che provvede a certificarne il deposito, in uno con i documenti alla stessa allegati, e li mette a disposizione del Giudice e delle altre Parti processuali.
L'eventuale scarto temporale tra il deposito in via telematica, la lavorazione della "busta" da parte della Cancelleria e la messa a disposizione di memorie e documenti è del tutto ininfluente ai fini della valutazione circa la tempestività della costituzione, poiché a tal fine non può che risultare rilevante il solo momento in cui è materialmente intervenuto il deposito, ossia la consegna della busta contenente costituzione e documenti.

La Nuova Procedura Civile

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 31.10.2014

…omissis…

Svolgimento del processo

con ricorso depositato il 29 aprile 2014, F.xxxx conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - xxxxx s.a.s. di W.xxxxxxx., chiedendo di:

- accertare e dichiarare l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta tra l'1/4/2008 e il 18/10/2013, con diritto all'inquadramento nel III livello C.C.N.L. Piccola Industria Metalmeccanica;
- accertare e dichiarare la validità del credito da lavoro dipendente vantato in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso, e delle varie voci retributive a questo connesse elencate in ricorso e, conseguentemente, condannare AV xxxxxx. al pagamento della complessiva somma di Euro 162.863,82 a titolo di differenze retributive, mensilità non corrisposte, 13 mensilità, indennità per ferie non godute, indennità di mancato preavviso, permessi e TFR, oltre al versamento degli oneri contributivi previdenziali non versati, previa chiamata in causa dell'INPS ove ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario.

Il tutto con interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio AV xxxxxxxxxxxx., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 2 ottobre 2014, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 30 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla L. n. 133 del 2008 .

Motivi della decisione

Sull'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente con riferimento alla costituzione in giudizio della convenuta, si osserva quanto segue.

All'udienza del 24 luglio 2014, parte attrice ha insistito sulla tardività della costituzione di controparte, avvenuta in via telematica, in quanto dalla stampa del report della piattaforma Polisweb risulta che il deposito della memoria è intervenuto il 16/9/2014 alle ore 9:06 (cfr. stampata prodotta in udienza).

Parte convenuta ha insistito sulla regolarità e tempestività della propria costituzione producendo copia della "ricevuta breve di avvenuta consegna" emessa dal sistema, dalla quale emerge che l'atto di costituzione è stato consegnato nella casella di destinazione "il giorno 15/06/2014 alle ore 18:29:55 (+0200)" (cfr. e-mail prodotta in udienza).

Lo scarto temporale tra "deposito telematico" e registrazione dello stesso nello "storico" del fascicolo d'ufficio telematico trova la sua ragion d'essere nel tempo di lavorazione del deposito medesimo da parte della Cancelleria.

La Nuova Procedura Civile

L'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. era stata fissata per il giorno 25 giugno 2014.
Ritenuta l'ammissibilità della costituzione in via telematica del convenuto per le ragioni evidenziate nell'ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, 7 ottobre 2014 (le cui motivazioni sono integralmente condivise e debbono ritenersi qui richiamate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.), deve escludersi - a pena di vanificare la funzione stessa del Processo Civile Telematico e di contraddire la ratio posta a fondamento della riforma in esame - che i tempi e le modalità della costituzione telematica debbano essere vincolati dai tempi e le modalità della costituzione mediante deposito cartaceo degli atti e, più nello specifico, dalle fasce orarie che caratterizzano questi ultimi.
Con la costituzione telematica il difensore sottoscrive la memoria con firma digitale ed effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa regolamentare del Processo Civile Telematico[1].
L'atto di deposito e costituzione in via telematica è il corrispettivo dell'atto di deposito e costituzione cartacea: nel momento esatto in cui la memoria di costituzione viene consegnata alla cartella di destinazione, questa è disposizione della Cancelleria che provvede a certificarne il deposito, in uno con i documenti alla stessa allegati, e li mette a disposizione del Giudice e delle altre Parti processuali.
L'eventuale scarto temporale tra il deposito in via telematica, la lavorazione della "busta" da parte della Cancelleria e la messa a disposizione di memorie e documenti è del tutto ininfluente ai fini della valutazione circa la tempestività della costituzione, poiché a tal fine non può che risultare rilevante il solo momento in cui è materialmente intervenuto il deposito, ossia la consegna della busta contenente costituzione e documenti.
Quanto sin qui osservato è sufficiente per concludere per l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte ricorrente; in ordine alla costituzione in esame, tuttavia, altri rilievi risultano necessari.
Parte convenuta si è costituita il 15/6/2014, ossia nella giornata di domenica.
L' art. 51 D.L. n. 90 del 2014 ha stabilito: "all' articolo 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "di cui ai commi da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "con modalità telematiche"; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza"".
Quindi, l'art. 16bis, co. 7, D.L. n. 179 del 2012 , convertito in L. n. 221 del

---

[1] N.d.R.: per approfondimenti, si veda *Schema: Processo civile telematico, commenti e sentenze*, in *La Nuova Procedura Civile*, 6, 2014.

La Nuova Procedura Civile

2012 , oggi dispone: "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all' articolo 155 , quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza".
Dunque, al deposito degli atti con modalità telematiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: "la proroga del termine, che scada in giorno festivo o di sabato, al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c., si applica non solo con riguardo ai termini "a decorrenza successiva", ma anche a quelli che si computano "a ritroso", con la particolarità che, rispetto al termine a scadenza successiva, la proroga in questione opera, in tal caso, in modo speculare (ovvero a ritroso, nel senso che l'atto deve essere compiuto in anticipo, nel primo giorno antecedente non festivo, rispetto alla scadenza naturale), in ragione della relativa modalità di calcolo. (Nella fattispecie, la Suprema corte ha rilevato la tardività di una memoria difensiva che, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. , doveva essere depositata in cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza)" (Cass. Civ., Sez. III, 30 giugno 2014, n. 14767).
La Corte, in particolare, ha osservato: "orbene, nel condividersi e ribadirsi siffatta ratio, va al riguardo sottolineato come debba invero più correttamente affermarsi che le norme di cui all'art. 155 c.p.c. , commi 4 e 5 trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo. A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155 c.p.c. , commi 4 e 5 va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5 giorno, costituente il *dies ad quem,* escluso dal computo -come detto- il *dies a quo* costituito dal giorno dell'udienza. Orbene, con riferimento all'udienza pubblica del 25/2 il termine a ritroso ex art. 378 c.p.c. è nel caso scaduto il precedente venerdì 21/2. Escluso il *dies a quo* (28/2), il 5 giorno (*dies ad quem*) cadeva di domenica (23/2), con proroga pertanto ex art. 155 c.p.c. , comma 4, al sabato 22/2, nonché ex art. 155 c.p.c. , comma 5, (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, applicantesi a tutti i procedimenti, anche se instaurati anteriormente al 1/3/2006) al suindicato venerdì 21/2. La memoria ex art. 378 c.p.c. dal ricorrente nella specie depositata in Cancelleria il 24/2 è pertanto tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato, con abbreviazione pertanto dell'intervallo normativamente stabilito e costituente il lasso di tempo minimo garantito -oltre che al giudice- alla controparte per esaminare tale atto, con conseguente violazione del relativo diritto di difesa ex

La nuova procedura civile

art. 24 Cost. (cfr. Cass., 4/1/2011, n. 182[2])" (parte motiva).
Nel caso di specie, escluso il *dies a quo* (25/6/2014), il decimo giorno (*dies ad quem*) cadeva di domenica (15/6/2014), con proroga pertanto ex art. 155 c.p.c. , co. 4, a sabato 14/6/2014, nonché ex art. 155 c.p.c. , co. 5, a venerdì 13/6/2014.
La parte convenuta, dunque, si è costituita in giudizio il 15/6/2014, ma avrebbe dovuto provvedervi il 13/6/2014.
La tardiva costituzione del convenuto ne determina, a prescindere dalla relativa eccezione della controparte, e nonostante l'erroneità dei profili di contestazione della tardività da quest'ultima rilevati, la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali, dalle eccezioni in senso proprio di merito e processuali, e dalle deduzioni probatorie.
Per le ragioni sopra evidenziate, la costituzione di AV xxxxxxxx deve ritenersi tardiva, con ogni conseguenza in punto di decadenze e preclusioni.
La costituzione tardiva non inficia, in ogni caso, la contestazione dei fatti affermati dalla parte ricorrente e le difese in ordine alle questioni sulle quali il giudice deve provvedere d'ufficio, né impedisce la valutazione del contenuto complessivo delle deduzioni e argomentazioni opposte.
Ciò posto, nel merito, deve osservarsi quanto segue.
F.xxxxx agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con AV xxxxxxxxx. a partire da aprile 2008.
Il rapporto in questione risulta formalizzato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lettera di assunzione del 28 settembre 2012 in atti (doc. 2, fascicolo ricorrente): rapporto dal quale il ricorrente dovrebbe essersi dimesso per giusta causa il 18 ottobre 2013 (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645[3]).

---

[2] N.d.r., la massima ufficiale così recita: *l'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo.*

[3] N.d.r., la massima, estratta da *Dir. e Pratica Lav.,* 2009, 39, 2303, così recita: *l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur*

La Nuova Procedura Civile

Relativamente al periodo intercorso dall'1/4/2008 sino alla data di formale assunzione, sarebbe stato esclusivo onere della parte ricorrente introdurre in giudizio elementi utili a dimostrare la natura subordinata del rapporto in questione. Deve escludersi, infatti, che la successiva formalizzazione in termini di rapporto di lavoro subordinato autorizzi presunzioni in ordine alla natura del rapporto pregresso.
Il suddetto onere non è stato soddisfatto, in primo luogo, perché i capitoli di prova non sono in alcun modo idonei a provare la ricorrenza dei predicati propri del vincolo di subordinazione; in secondo luogo, in quanto nel corso dell'interrogatorio libero lo stesso F.xxxx ha riferito circostanze del tutto incompatibili con la tesi di cui al ricorso.
Con l'atto introduttivo del giudizio, in particolare, parte attrice si è limitata a chiedere di provare di aver "prestato la sua attività lavorativa in qualità di dipendente in modo continuativo a favore della AV xxxxxxxx. a far tempo dal primo aprile 2008 e fino al 18 ottobre 2013" (cap. a).
Il ricorrente ha del tutto trascurato di dedurre in ordine all'esercizio, da parte del preteso datore di lavoro, del potere direttivo, disciplinare e di controllo; ha del tutto omesso di specificare se vi fossero e quali fossero in concreto le modalità imposte nell'esecuzione della prestazione, quale fosse il controllo esercitato sulla attività svolta, e in che modo fosse tenuto a dar conto del proprio operato.
In ricorso non vi sono neppure deduzioni specifiche in ordine all'esercizio del potere di controllo del preteso datore di lavoro, non essendo stata fornita indicazione alcuna in merito agli obblighi e ai controlli sull'osservanza dell'orario di lavoro, alla necessità di giustificare eventuali assenze o di richiedere l'autorizzazione per permessi e ferie, così come in mento alle conseguenze di eventuali ritardi/assenze ingiustificate.
In sostanza, F.xxxxxxxxx ha semplicemente postulato ciò che sarebbe stato suo esclusivo onere provare.
Nel corso dell'interrogatorio libero, infine, il ricorrente ha reso dichiarazioni che hanno dato conto, oltre che della sostanziale insussistenza di direttive e di controllo sulla prestazione, di un rapporto del tutto pantano nell'ambito di una comune iniziativa imprenditoriale tra persone legate da un vincolo sentimentale (circostanza, quest'ultima, pacifica in giudizio): un contesto nel quale, invero, il contributo decisionale più significativo risulta essere proprio quello di F.P..
Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato: "ho iniziato a lavorare per la convenuta nel 2001/2002, come responsabile tecnico e commerciale: portavo i clienti, gestivo i lavori, davo da lavorare. Stiamo parlando di impianti audiovisivi per convegni. Io ho sempre e solo fatto questa attività. Solo io mi sono sempre occupato della parte tecnica e commerciale. Poi avevamo un ragazzo a partita iva che era il tecnico, si occupava di montare e smontare ai convegni. Poi chiamavamo dei freelance, ragazzi che lavorano con la cooperativa che chiamavamo quando c'era bisogno. Si occupavano sempre della parte tecnica o operavano come facchini. Quando siamo partiti e andava un po' bene, abbiamo preso una segretaria, nel 2003/2004. Il colloquio alla segretaria l'ho fatto io. La segretaria ha lavorato da noi sino a novembre del 2013, poi è stata licenziata.

---

avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.

La Nuova Procedura Civile

E' stato il consulente del lavoro a comunicare a lei e al tecnico il licenziamento. Il tecnico aveva fatto il colloquio con me. I colloqui per la parte tecnica li ho sempre fatti io, sono sempre stato io a occuparmi della patte tecnica. La xxxxxx si occupava della parte amministrativa, delle banche, degli stipendi, dei bonifici. A livello tecnico non si è mai occupata di niente. I clienti li trovavo io, li conoscevo io e con loro prendevo accordi , giravo gli alberghi per avere il contatto diretto. Creavo il contatto, decidevo con il cliente cosa doveva essere realizzato e poi lo facevo... Con xxxxxx avevamo fatto un solarium con la xxxx, lo gestivamo insieme, poi lo abbiamo chiuso perché i costi erano alti ed era lontano. Pxxxxxxxx Service era una succursale a Pavia che avevamo fatto per svolgere i servizi di xxx

Quanto sin qui osservato deve ritersi assorbente rispetto a ogni ulteriore e diverso rilievo sollevato dalle parti e non può che portare a ritenere infondata la pretesa attorea in esame.

In ricorso, F.xxxxxx si duole in modo del tutto generico del fatto che "il pagamento della sua attività lavorativa non avveniva, ormai da mesi, con la dovuta regolarità" (pag. 2, ricorso), e rivendica il diritto al pagamento delle "competenze di fine rapporto e delle mensilità non pagate oltre ad ogni accessorio dovuto per Legge" (pag. 3, ricorso).

Orbene, non vi è dubbio che con specifico riferimento al periodo in cui è stato formalizzato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sussiste il diritto del lavoratore al pagamento di tutte le retribuzioni dovute così come sussiste, al momento della risoluzione dello stesso, il diritto al pagamento delle competenze di fine rapporto e del TFR.

Nel caso di specie, tuttavia, ogni pronuncia in tal senso è preclusa dalle carenze di allegazione e prova: da un lato, infatti, il ricorrente non ha in alcun modo chiarito quali fossero in concreto le retribuzioni mancate; dall'altro, ha omesso di produrre le buste paga e la documentazione utile alla determinazione dell'ammontare dovuto a titolo di retribuzioni, oltre che della base per il calcolo delle competenze di fine rapporto e del TFR.

In ricorso, invero, non si rinviene nemmeno l'indicazione della retribuzione lorda mensile a suo tempo pattuita e indicata in contratto.

Per questi motivi, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Per quel che attiene alle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda e dei rapporti a suo tempo intercorsi tra le parti (per come rappresentati in atti delle stesse), si ritiene sussistano le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. che ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c. , si riserva la motivazione a 30 giorni.

p.q.m.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese di lite.

Riserva a 30 giorni il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 2 ottobre 2014.

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2014.

La Nuova Procedura Civile